

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 998)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CERAMI, SANTALCO, RUSSO Arcangelo, CASSARINO,
PERITORE, ATTAGUILE e LA ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

Norme in favore dei direttori di sezione statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tenendo conto dei diritti acquisiti dai direttori di sezione che alla data del 31 dicembre 1970 avevano maturato dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ha previsto la loro promozione alla qualifica di direttore di divisione, anche in soprannumero, ma con alcune limitazioni quantitative e varie decorrenze.

Lo spirito della legge, com'è noto, è quello di sfoltire i quadri direttivi dello Stato ed agevolare, con diverse provvidenze, l'esodo dei medesimi al fine anche di porre in essere al più presto la nuova normativa.

In merito pure la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 1770 dell'8 gennaio 1973 a firma del ministro Gava, è intervenuta consentendo di effettuare più di due scrutini annuali, il che non ha avuto tuttora pratica attuazione, con grave nocumento agli interessi degli aventi titolo alle promo-

zioni in quanto l'ottenere la promozione con decorrenza antecedente alla pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 produce notevoli benefici, anche e soprattutto ai fini dell'esodo, che vanno del tutto ad estinguersi dopo la suddetta decorrenza.

Infatti tutti coloro che vengono a trovarsi in data antecedente alla pubblicazione del predetto decreto nella qualifica di direttore di divisione, possono essere inquadrati nella nuova qualifica di primo dirigente, o, se richiedono l'esodo entro il 30 giugno 1973, debbono essere posti in quiescenza con le classi di stipendio relative alle nuove tabelle sulla dirigenza.

Tutti gli altri, invece, che non vengono a trovarsi nelle predette condizioni potranno solo conseguire qualche beneficio, in caso di esodo, di irrilevante entità ed, in caso di permanenza in servizio, verranno ad essere colpiti dai provvedimenti restrittivi previsti

dal decreto, che quasi certamente fermeranno la loro carriera all'attuale qualifica di direttore di sezione.

È evidente da quanto premesso che il decreto in parola ha creato gravissime disparità e sensibili fermenti di malcontento conculcando pure alcuni diritti tra cui è rilevante quello relativo alla soppressione delle due qualifiche successive a quella di ispettore generale, che avrebbero dovuto essere mantenute, sia pure nella istituenda carriera ad esaurimento, così come affermato dalla stessa legge di delega, che prescriveva di fare salvi tutti i diritti quesiti.

È da sottolineare, infine, che le vere vittime del citato provvedimento legislativo saranno i direttori di sezione anziani, i quali non potranno usufruire dell'esodo perchè non conveniente ai fini economici e non avranno alcuna possibilità di inserimento nella nuova carriera dirigenziale a causa dei pochi anni di servizio che a loro resteranno da compiere. Solo i giovani, sia pure con una certa difficoltà, avranno il tempo di adeguarsi.

Onorevoli senatori, per le ragioni che sopra abbiamo esposte, per evitare sperequazioni ed ingiustizie, ci onoriamo avanzare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai direttori di sezione od equiparati delle Amministrazioni dello Stato comprese le Aziende autonome dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita, con decorrenza 11 dicembre 1972, la promozione, anche in soprannumero, alla qualifica di direttore di divisione od equiparata.

A coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni viene attribuita una aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati in pensione.

I termini previsti all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al fine del collocamento a riposo anticipato, vengono prorogati al 31 dicembre 1973.